



COMUNE DI FONTANELLATO
PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI N. 1 – Tel. 0521/823211

www.comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

pec: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE
DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA IN
AREE DI SOSTA PUBBLICHE DEL TERRITORIO
COMUNALE**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 24.07.2026, immediatamente esecutiva

INDICE

PREMESSE

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Disposizioni generali
- Art. 3 - Concessione per l'installazione e l'esercizio
- Art. 4 - Canone di occupazione suolo pubblico
- Art. 5 - Caratteristiche delle infrastrutture di ricarica
- Art. 6 - Modalità d'uso delle infrastrutture di ricarica
- Art. 7 - Manutenzione
- Art. 8 - Segnaletica e arredo urbano delle stazioni di ricarica
- Art. 9 - Energia
- Art. 10 - Decoro urbano e pubblicità
- Art. 11 - Impegni da parte dei Concessionari (operatori)
- Art. 12 - Impegni da parte dell'Ente
- Art. 13 - Individuazione degli operatori
- Art. 14 - Iter autorizzativo
- Art. 15 - Proventi e determinazione tariffa del servizio
- Art. 16 - Rimozione impianti, revoca e decadenza della concessione
- Art. 17 - Norme finali
- Art. 18 - Penali
- Art. 19 - Entrata in vigore

PREMESSE

Ai sensi dell'art. 57 *“Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici”*, comma 7 del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e s.m. i Comuni, con propri provvedimenti, disciplinano la programmazione dell'installazione, della realizzazione e della gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso.

Il presente Regolamento (“Regolamento”) è uno strumento volto a fornire criteri formali e funzionali ed intende disciplinare l'installazione, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici su area pubblica nel territorio comunale.

Si applica in tutti i casi di installazione di ricariche/colonnine per veicoli elettrici site su suolo pubblico o aperto al pubblico, è rivolto ad utenti generici, qualsivoglia sia la natura giuridica del soggetto che presenta la richiesta di localizzazione dell'infrastruttura di ricarica.

Art. 1 - Definizioni

“Punto di ricarica”: interfaccia in grado di caricare un veicolo elettrico alla volta o sostituire la batteria di un veicolo elettrico alla volta (art. 2.1, lettera c), del D.Lgs. 16.12.2016, n. 257).

“Punto di ricarica di potenza standard”: un punto di ricarica, che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale non è ricaricare veicoli elettrici, e che non sono accessibili al pubblico. Il punto di ricarica di potenza standard è dettagliato nelle seguenti tipologie:

- 1) lenta = pari o inferiore a 7,4 kW;
- 2) accelerata = superiore a 7,4 kW e pari o inferiore a 22 kW (art. 2.1, lettera d), del D.Lgs. 16.12.2016, n. 257).

“Punto di ricarica di potenza elevata”: un punto di ricarica che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kW. Il punto di ricarica di potenza elevata è dettagliato nelle seguenti tipologie:

- 1) veloce: superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW;
- 2) ultra-veloce: superiore a 50 kW (art. 2.1, lettera e), del D.Lgs. 16.12.2016, n. 257).

“Dispositivo di ricarica” o “Colonnina”: infrastruttura elettrica, inclusi uno o più punti di ricarica, che per la sua realizzazione richiede una nuova connessione alla rete di distribuzione elettrica o una modifica della concessione esistente (art. 2.1, lettera e-bis), del D.Lgs. 16.12.2016, n. 257).

“Infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici”: l'insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici. In particolare, l'infrastruttura di ricarica è composta da uno o più dispositivi di ricarica e dalle relative interconnessioni elettriche (art. 2.1, lettera e-ter), del D.Lgs. 16.12.2016, n. 257).

“Stazione di ricarica”: l'area adibita al servizio di ricarica di veicoli elettrici composta dagli stalli di sosta, dalle relative infrastrutture di ricarica nonché dagli elementi architettonici e edilizi funzionali al servizio di ricarica. Laddove realizzata su area pubblica o aperta al pubblico, garantisce un accesso non discriminatorio a tutti gli utenti (art. 2.1, lettera e-quater), del D.Lgs. 16.12.2016, n. 257).

Art. 2 - Disposizioni generali

Così come specificato all'art. 57.14 del D.L. n. 76/2020, l'installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico è considerata un'attività di edilizia libera non soggetta al rilascio di titolo edilizio.

L'autorizzazione si configura pertanto come una concessione d'uso dello spazio pubblico per l'installazione e l'esercizio delle infrastrutture di ricarica.

Le concessioni vengono rilasciate dal competente ufficio comunale in conformità a quanto previsto dal "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone di mercati e fiere" e dal "Regolamento comunale per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico" e dagli altri eventuali Regolamenti vigenti in materia.

Ciascuna Stazione di ricarica dovrà essere realizzata e gestita da un unico operatore e oggetto di specifica concessione.

Le richieste di concessione di occupazione di suolo pubblico devono obbligatoriamente riferirsi alle localizzazioni riportate nell'allegato alle linee di indirizzo approvate con deliberazione della Giunta Comunale, che individuano:

- la localizzazione cartografica delle infrastrutture elettriche di ricarica su aree pubbliche;
- l'elenco delle localizzazioni, con i relativi codici identificativi e denominazioni.

La Giunta potrà in ogni tempo:

- variare e/o individuare nuove aree e/o localizzazioni;
- variare, dal punto di vista quantitativo, il fabbisogno di infrastrutture di ricarica previsto per il territorio;
- definire e/o variare, per quanto attiene l'ubicazione, il fabbisogno di infrastrutture di ricarica previsto per il territorio.

La richiesta di installazione di stazioni per la ricarica di veicoli elettrici e la fornitura di servizi di ricarica per i veicoli elettrici destinata ad utenti generici può essere presentata da soggetti pubblici e/o privati, organizzati in forma di impresa individuale o societaria, in forma di raggruppamento temporaneo di imprese o in forma consortile, o soggetti di altri Stati membri dell'Unione Europea e non aventi sede legale in Italia.

Gli operatori economici che intendono realizzare su suolo pubblico, impianti per la ricarica di veicoli elettrici da mettere a disposizione di utenti generici (residenti, city-user, turisti, ecc.) devono essere soggetti idonei ad operare con la Pubblica Amministrazione, tecnicamente qualificati e devono realizzare e gestire gli impianti e le aree concesse senza oneri per l'Ente.

Art. 3 - Concessione per l'installazione e l'esercizio

La concessione d'uso del suolo per l'installazione delle infrastrutture di ricarica avrà durata di 10 anni e potrà eventualmente essere prorogata (unicamente) con provvedimento espresso, per ugual periodo, dietro specifica richiesta dell'operatore, da presentarsi entro 6 (sei) mesi dalla scadenza della concessione, previo atto tecnico del Responsabile del Servizio competente.

Al termine della concessione, in caso di mancata richiesta di proroga, o diniego da parte del Comune, il Concessionario dovrà procedere con la disinstallazione delle infrastrutture di ricarica, compreso il ritiro e lo smaltimento dei manufatti, nonché al ripristino del suolo a regola d'arte, a propria cura e spese, nei tempi indicati dall'Ente.

Il soggetto che effettua l'installazione dell'Infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici è tenuto a presentare, quale allegato alla domanda di concessione, istanza per manomissione e occupazione di suolo pubblico.

Art. 4 - Canone di occupazione suolo pubblico

Le installazioni sono soggette all'eventuale pagamento del Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico ai sensi di Legge e del Regolamento comunale.

Il canone di occupazione di suolo pubblico viene calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica (così come definite dall'art. 2.1, lettera e-ter), del D.Lgs. 16.12.2016, n. 257), senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

In applicazione dell'art. 57 del D.L. n. 76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), il Comune si riserva la facoltà di prevedere o meno l'esenzione del canone di occupazione suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile.

Art. 5 - Caratteristiche delle infrastrutture di ricarica

Le infrastrutture di ricarica da installarsi su suolo pubblico possono essere di potenza standard oppure di potenza elevata, come definito e disciplinato dal Decreto Legislativo n. 257 del 16.12.2016 e s.m., secondo le definizioni di cui al precedente art. 1).

Le colonnine dovranno rispettare le seguenti caratteristiche in termini di dotazioni minime richieste:

- Punti di ricarica a potenza standard (tra i 3,7 kW e i 22 kW): almeno n. 2 prese fisse o connettori per veicoli "tipo 2", con possibilità di inserire in aggiunta n. 2 prese "tipo 3A";
- Punti di ricarica a potenza elevata (oltre 22 kW): connettori del sistema di ricarica combinato tipo "Combo 2" (standard Europeo), CHAdeMO, con possibilità di inserire in aggiunta prese fisse/connettori "tipo 2" (le tipologie Combo 2 e CHAdeMO devono essere presenti sulla singola colonnina).

La struttura di ricarica da installarsi deve rispondere alle indicazioni delle disposizioni legislative vigenti sulla materia e deve rispettare le seguenti caratteristiche:

- soprasuolo: una colonnina di ricarica avente un basamento di superficie non superiore a 0,50 mq, collegata a una superficie pari ad almeno 20 mq e almeno due stalli di sosta ad essa dedicati finalizzati alla sola sosta per ricarica del veicolo alimentato ad energia elettrica.
- sottosuolo: un'infrastruttura di rete che consenta la fornitura dell'energia elettrica ai veicoli che si colleghino alla struttura di ricarica nel rispetto delle profondità di scavo consentite dagli uffici competenti ed in funzione della fornitura in corrente alternata (AC) o in corrente continua (DC).

Le infrastrutture di ricarica devono essere posizionate in modo da garantire il passaggio dei pedoni e dei dispositivi per la mobilità delle persone con disabilità ed in modo tale da non limitare la sicurezza dei pedoni.

Art. 6 - Modalità d'uso delle infrastrutture di ricarica

Le infrastrutture di ricarica dovranno rispettare le normative e i regolamenti vigenti al fine di garantire la sicurezza, la funzionalità, l'accessibilità, i requisiti di interoperabilità a garanzia della libertà di mercato e dell'efficienza del servizio, consentendo l'uso dell'infrastruttura a tutti gli utenti senza alcun genere di esclusività per i soli abbonati dell'operatore intestatario, attraverso i seguenti principi:

- a) Roaming: in linea con la direttiva 2014/94/U, gli operatori si dovranno impegnare a favorire l'implementazione della funzione di roaming con gli altri operatori attivi nel territorio dell'Unione Europea nel campo della ricarica di veicoli elettrici;
- b) Accessibilità: gli operatori si dovranno impegnare a favorire l'adesione e l'integrazione della propria rete di infrastrutture con sistemi applicativi web/smartphone, per la geolocalizzazione delle colonnine e il pagamento digitale della ricarica, attivi e operanti nel territorio dell'Unione Europea;

- c) Metodi di pagamento: al fine di rendere accessibile il servizio di ricarica a tutti i potenziali utenti, siano essi fruitori regolari (privati o pubblici), oppure occasionali, in aggiunta ai sistemi di pagamento che ogni gestore intenderà ad adottare (app, tessera, etc.) è anche richiesta la possibilità per l'utente di pagare tramite carta di credito contactless o comunque con sistemi che consentano il pagamento immediato, senza registrazione preventiva e senza dover stipulare contratti;
- d) Esercizio: dovrà essere garantita la ricarica anche agli utilizzatori "occasionalisti" privi di tessera o non registrati ad alcune servizio quali, ad esempio, i turisti.

Le strutture di ricarica e gli stalli di sosta dedicati e posti in prossimità di esse sono accessibili solo a veicoli alimentati a energia elettrica e solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di ricarica.

In ogni caso, per garantire un turnover adeguato alle strutture di ricarica ed evitare che esse si rivelino inaccessibili a causa di veicoli indebitamente parcheggiati negli stalli destinati alla ricarica, la sosta è regolata secondo i seguenti principi e, comunque, nel rispetto dell'art. 158 del Codice della Strada:

- è vietata ai veicoli, pur alimentati ad energia elettrica, che non siano effettivamente in fase di ricarica;
- è consentita fino a un massimo di 2 ore consecutive, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, ai veicoli alimentati ad energia elettrica che siano in fase di ricarica presso i punti di ricarica a potenza standard (da 3,7 kW fino a 22 kW), con obbligo di esposizione del disco orario;
- è consentita fino a un massimo di 60 minuti consecutivi ai veicoli alimentati ad energia elettrica che siano in fase di ricarica presso i punti di ricarica a potenza elevata (oltre 22 kW), con obbligo di esposizione del disco orario; in questo caso, ai sensi del comma 1, lettera h-ter) del citato art. 158, la limitazione alla sosta permane nell'arco delle 24 h.

I sopra riportati tempi di permanenza massimi per la ricarica dei veicoli sono stabiliti dal Comune e potranno essere modificati a seconda delle variazioni della domanda di ricarica e dell'offerta di infrastrutture e del parco veicolare elettrico, semplicemente attraverso un provvedimento della Giunta Comunale.

Il servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica dovrà essere attivo continuativamente 365 giorni all'anno 24/24.

Ogni infrastruttura di ricarica dovrà essere in comunicazione con il centro di controllo sviluppato dall'operatore e ne dovrà essere garantito il corretto e continuativo funzionamento, attraverso il monitoraggio dall'operatore in tempo reale.

In caso di guasto o malfunzionamento prolungato delle infrastrutture dovrà essere data immediata comunicazione all'utenza ed al Comune di Fontanellato (mediante pec).

Il Concessionario dovrà garantire idonea manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture ai fini della sicurezza degli utenti e del contenimento dei guasti, nonché il pronto ripristino della funzionalità delle infrastrutture in caso di guasto, danneggiamento o vandalismo.

Dovrà essere prevista l'adozione di un modello di pagamento a consumo, basato sui kWh di energia e sul tempo utilizzati dall'utente nel corso della propria ricarica, finalizzato anche a disincentivare soste per la ricarica prolungate oltre il tempo massimo consentito, in modo da garantire l'opportunità di ricarica a più utenti. Le tariffe applicate devono essere comunicate in maniera chiara e trasparente a tutti gli utenti prima dell'effettuazione della ricarica.

Art. 7 - Manutenzione

Il Concessionario ha l'obbligo di:

- mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area occupata;

- mantenere funzionante e sicura la struttura di ricarica elettrica posta su area pubblica oggetto della concessione all'esercizio dell'attività di fornitura, compresa la segnaletica orizzontale e verticale;
- eseguire tutte le manutenzioni e verifiche periodiche prescritte dalla normativa.

Art. 8 - Segnaletica e arredo urbano delle stazioni di ricarica

I singoli stalli dedicati alla ricarica dovranno essere demarcati a cura del Concessionario con strisce e logo che identifichi il parcheggio adibito a ricarica elettrica (con vernice permanente), in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada e alla concessione rilasciata.

Dovrà essere apposta, sempre a carico dell'operatore, idonea segnaletica verticale da concordare con il Comando di Polizia Locale del Comune di Fontanellato, in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada.

La segnaletica dovrà essere regolarmente mantenuta, intervenendo entro 3 giorni dalla richiesta, ogni qualvolta ritenuto necessario da parte del Comando della Polizia Locale.

Art. 9 - Energia

I lavori di allacciamento alla rete elettrica e la stipula dei contratti di fornitura di energia per il funzionamento dei dispositivi di ricarica sono a carico del Concessionario.

Il Concessionario dovrà indicare, in sede di richiesta di installazione/offerta, la percentuale di energia elettrica proveniente da fonte rinnovabile e utilizzata dai propri impianti.

Il Comune si riserva di verificare quanto dichiarato, richiedendo certificazione specifica o interrogando il fornitore di elettricità. Le verifiche potranno essere eseguite sia al momento dell'offerta sia in qualsiasi momento durante la durata della concessione.

Nel caso in cui l'Ente si sia avvalso della facoltà di cui all'art. 57 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, in caso di riscontri negativi, sarà richiesto il pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico.

Art. 10 - Decoro urbano e pubblicità

Sono ammissibili solo strutture di ricarica aventi caratteristiche di forma e colore confacenti ai principi del decoro urbano del Comune di Fontanellato.

La pubblicità e/o la "brandizzazione" delle strutture è eventualmente consentita solo previa autorizzazione degli uffici competenti e nel rispetto dei regolamenti dell'Ente, mentre verrà sempre consentito l'uso di grafiche mirate a fornire informazioni legate all'utilizzo del servizio di ricarica e che identifichi il gestore del servizio (es. numeri telefonici, indirizzi web per accedere al servizio, QR-code per applicazioni specifiche, ecc.).

Art. 11 - Impegni da parte dei Concessionari (operatori)

Il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese, alle seguenti attività:

- a) progettare, realizzare e gestire le Stazioni di ricarica, composte dall'infrastruttura di ricarica e dagli stalli riservati ai veicoli durante l'erogazione del servizio;
- b) richiedere le autorizzazioni necessarie all'installazione delle infrastrutture;
- c) sostenere tutti i costi di installazione, manutenzione e gestione sia delle infrastrutture di ricarica sia della segnaletica (orizzontale e verticale) relativa agli stalli dedicati;
- d) provvedere al collegamento delle infrastrutture di ricarica con la rete elettrica pubblica;

- e) provvedere a tutte le attività di collaudo;
- f) assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle infrastrutture;
- g) fornire annualmente al Comune di Fontanellato, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, i dati relativi all'attività di ogni singola Stazione di ricarica; tali dati verranno utilizzati ai soli fini statistici per tracciare l'evoluzione del territorio e valorizzati come supporto innovativo degli ambiti di gestione e rendicontazione dei fabbisogni del territorio;
- h) sottoscrivere idonea polizza fideiussoria assicurativa che tenga indenne il Comune di Fontanellato da tutti i rischi di installazione e funzionamento e che preveda adeguata garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi (persone, cose e animali) durante tutto il periodo di concessione del suolo pubblico;
- i) installare e mettere in funzione le infrastrutture autorizzate entro e non oltre 6 mesi a partire dalla data di rilascio della concessione, pena la revoca della medesima e la riassegnazione delle aree ad altro operatore economico individuato con analoga procedura ad evidenza pubblica.
- j) garantire la piena operatività del servizio nel tempo;
- k) risolvere eventuali malfunzionamenti che pregiudichino l'erogazione del servizio, entro 5 giorni lavorativi dall'evento;
- l) in caso di malfunzionamento dovuto a cause esterne chiaramente imputabili a soggetti terzi quali, ad esempio, atti vandalici o incidenti, ripristinare il servizio entro 10 giorni lavorativi;
- m) al termine della concessione, ovvero alla sua cessazione anticipata qualunque ne sia il motivo, il concessionario è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi come erano in origine.

Art. 12 - Impegni da parte dell'Ente

Il Comune di Fontanellato si impegna a:

- mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le porzioni di suolo necessarie all'utilizzo dell'infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in corrispondenza delle posizioni individuate;
- assicurare il rispetto delle scadenze di legge per il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica che avverrà a cura, spese e responsabilità dei richiedenti.

Art. 13 - Individuazione degli operatori

Il Comune di Fontanellato procederà alla pubblicazione, mediante i propri canali istituzionali e/o con le modalità di diffusione che riterrà più idonee, di un avviso e/o di una manifestazione di interesse per individuare gli operatori interessati alla realizzazione e gestione su suolo pubblico di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, mirata alla realizzazione di una rete di ricarica capillare in ambito urbano ed extraurbano.

Art. 14 - Iter autorizzativo

Gli operatori interessati dovranno presentare domanda completa di tutti gli elaborati previsti dall'avviso al Comune di Fontanellato, con le modalità nello stesso previste.

A corredo della domanda di concessione, da trasmettere, tramite PEC firmata digitalmente, all'indirizzo pec istituzionale del Comune di Fontanellato, il richiedente dovrà produrre la seguente documentazione, come stabilito dal D.M. 3 agosto 2017:

- a) documento di inquadramento del progetto;
- b) progetto tecnico per ogni infrastruttura;

- c) relazione sulle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura di ricarica;
- d) copia della richiesta di concessione alla rete di distribuzione elettrica o di modifica della connessione esistente;
- e) piano tariffario completo delle tariffe rivolte all'utenza con metodo di pagamento.

I progetti e la realizzazione dei manufatti dovranno essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, alla normativa ambientale ed edilizia vigente e alla normativa speciale applicabile.

Le proposte ricevute verranno valutate sulla base dei criteri definiti nella manifestazione di interesse, previa verifica del rispetto dei requisiti richiesti.

A seguito dell'approvazione dei progetti, e prima dell'inizio dei lavori, l'operatore dovrà stipulare una fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa a prima richiesta, del valore che sarà quantificato dal competente ufficio, a garanzia di eventuali danni e ripristini del suolo pubblico.

Il rilascio della concessione da parte del Comune di Fontanellato è legato unicamente agli aspetti direttamente normati dal presente Regolamento. La conformità con tutte le altre norme e prescrizioni rilevanti, quali quelle relative alle caratteristiche del servizio (interoperabilità, libero accesso, roaming, pubblicità dei dati, ecc.), alla sicurezza, agli impianti elettrici o alle interferenze ecc., resta di piena e diretta responsabilità dell'operatore che ne auto dichiarerà la sussistenza.

Art. 15 - Proventi e determinazione tariffa del servizio

L'Amministrazione Comunale non percepirà alcun provento dall'erogazione del servizio effettuato tramite le infrastrutture installate che sarà percepito interamente dal gestore delle stesse, il quale dovrà determinare la tariffa nel rispetto della normativa vigente in materia.

La determinazione delle tariffe di ricarica, ivi comprese quelle per la sosta prolungata oltre un'ora dal termine della ricarica (così come previsto dall'art. 158 comma 1 lettera h bis del DL 285/92), è di esclusiva competenza del concessionario, fatta salva l'eventuale sanzione ai sensi del Codice della Strada.

Le tariffe applicate e le loro variazioni dovranno essere rese pubbliche presso i punti di ricarica, sul sito web del concessionario quando esistente ecc. e dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune di Fontanellato mediante pec.

Art. 16 - Rimozione impianti, revoca e decadenza della concessione

Il Comune di Fontanellato, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, con atto motivato può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, ovvero imporre condizioni, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo al Concessionario.

Costituiscono causa di revoca e/o decadenza della concessione:

- la violazione delle norme di legge o regolamenti, o delle condizioni, modalità e obblighi previsti dal provvedimento di concessione;
- salvo diversa previsione contenuta in ambito del provvedimento di rilascio della concessione, il mancato avvio dell'attività senza giustificato motivo nei 6 mesi giorni dal rilascio della concessione per occupazione di suolo pubblico comporterà le dovute azioni di legge;
- l'uso improprio della struttura, ivi compresa la sub-concessione o l'esercizio di attività in contrasto con le vigenti norme;
- in caso di "fuori servizio" dell'infrastruttura di ricarica elettrica, prolungato oltre i 30 giorni la concessione decadrà automaticamente e l'operatore dovrà ripristinare lo stato originale dei luoghi a propria cura e spese, entro il termine perentorio indicato dall'Ente;

- nelle ipotesi di fallimento, liquidazione della Società o suo assoggettamento ad altra procedura concorsuale comportanti la perdita dei requisiti idonei a contrattare con la pubblica amministrazione.

In caso di revoca e/o decadenza, il Concessionario è tenuto a rimuovere tutti i manufatti installati e a ripristinare lo stato dei luoghi, entro 90 giorni dalla relativa comunicazione.

In caso contrario il Comune procederà in danno al Concessionario, a norma di legge, rimuovendo l'impianto con addebito delle spese e incasso della cauzione.

Art. 17 - Norme finali

Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti, nonché i disposti derivanti dal Piano Nazionale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica (PNIRE) approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il documento del 12 giugno 2013 ai sensi dell'art. 17 septies della L. 134/2012 e s.m..

Art. 18 - Penali

Al fine di verificare il rispetto degli obblighi del Concessionario, il Comune di Fontanellato effettua periodicamente controlli, anche avvalendosi del Comando della Polizia Locale per le opportune competenze.

Ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) € 150,00 per ogni mancato invio dei dati di cui all'art. 11 lett. g) entro il termine prescritto;
- b) € 50,00 per ogni giorno successivo di ritardo nell'attivazione del servizio di ricarica di cui all'art. 11 lett. i), per ciascuno dispositivo di ricarica inattivato;
- c) € 50,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo rispetto alle tempistiche di ripristino stabilite all'art. 11 lett. k) ed l) in cui non viene garantito il ripristino in caso di malfunzionamento o atto vandalico dei dispositivi di ricarica
- d) € 500,00 a semestre, nel caso in cui il dispositivo di ricarica risulti inattivo per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, anche non continuativi, nell'arco dell'anno solare, e il Concessionario non abbia fornito adeguata motivazione al Comune di Fontanellato;
- e) € 50,00 per ogni giorno successivo, per ogni stallo di sosta, di mancato ripristino della segnaletica rispetto alle tempistiche di cui all'art. 8.

Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle disposizioni della L. n. 689/1981 e s.m.

Nel caso in cui la violazione dell'obbligo di ripristino dei luoghi al termine della concessione si protragga per oltre 90 giorni per cause riconducibili a responsabilità del Concessionario, l'Amministrazione revoca tutti i provvedimenti emessi e acquisisce al patrimonio comunale i relativi dispositivi di ricarica installati ai fini della successiva rimessione in pristino, e procede all'incameramento della polizza fidejussoria a garanzia (cauzione definitiva).

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Comune di Fontanellato a causa delle inadempienze del Concessionario. Le penali applicate, nonché le spese per l'eventuale esecuzione in danno, sono escusse mediante incameramento sulla cauzione definitiva del corrispondente importo.

L'applicazione della decurtazione e delle penali non preclude al Comune di Fontanellato la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

Il Comune di Fontanellato potrà sempre, ai sensi del c.c., richiedere al Concessionario il risarcimento degli ulteriori danni subiti in conseguenza dell'inadempimento o del tardivo adempimento delle proprie obbligazioni.

Art. 19 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione dello stesso.